SET INFORMATIVO

Groupama
Assicurazioni

LAVORO

# ALL RISKS
# IMPIANTI FOTOVOLTAICI

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO È COMPOSTO DA:

- DIP - Documento informativo precontrattuale
- DIP aggiuntivo - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario

Il Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.

Mod. 220027C - Ed. 07/2025

PAGINA NON UTILIZZABILE

# Assicurazione Danni agli impianti fotovoltaici

## DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

**Groupama Assicurazioni S.p.A.** **Prodotto: Impianti Fotovoltaici**

**Ed. 07/2022 – Agg. 07/2024**

**Il DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

**Che tipo di assicurazione è?**

Contratto di assicurazione contro i danni agli impianti fotovoltaici

**Che cosa è assicurato?**

**Sezione Danni Diretti**

✓ Indennizza i danni materiali e diretti (es. incendio; eventi naturali, inondazioni, alluvioni, allagamento; sovraccarico neve; terremoto) che colpiscano il macchinario (impianto fotovoltaico) assicurato, fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore, nell'ambito della o delle ubicazioni indicate in polizza.

**Garanzie facoltative**

- Guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico;
- Atti di terzi (compresi furto e rapina).

**Sezione Danni indiretti**

✓ Indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito il macchinario assicurato nel luogo ove il macchinario stesso è ubicato.

**Sezione Ricorso Terzi**

✓ Tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro all'impianto fotovoltaico assicurato, indennizzabile a termini di polizza.
L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Le somme assicurate sono indicate in polizza.

**Che cosa non è assicurato?**

**Sezione Danni Diretti**

× eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il costruttore e/o manutentore.

**Sezioni Danni Diretti e Danni Indiretti**

i danni causati da o dovuti a:

× atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, nazionalizzazione e confisca, requisizione, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;

× dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.

**Sezione Ricorso Terzi**

× danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

× danni derivanti da Responsabilità Civile professionale;

× gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.

**Tutti le Sezioni**

× sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

**Ci sono limiti di copertura?**

! le condizioni di assicurazione e la polizza prevedono, per alcune garanzie, l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;

! relativamente alla sezione "Danni Indiretti" le garanzie operano a condizione che:

- il sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione "Danni Diretti";
- il macchinario sia collegato alla rete;
- il macchinario sia dotato di un sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;
- sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di manutenzione con azienda specializzata che garantisca il "pronto intervento" in caso di mancato

funzionamento del macchinario stesso. Tale manutenzione deve essere eseguita da personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile.

**Dove vale la copertura?**

✓ L'assicurazione è valida nel territorio italiano.

**Che obblighi ho?**

Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.

**Quando e come devo pagare?**

Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali e mensili, con la possibilità dell'applicazione di un aumento non superiore al 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite.
Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d'imposte.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Come posso disdire la polizza?**

In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

# Assicurazione Danni agli impianti fotovoltaici

**Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)**

Groupama Assicurazioni

**Prodotto: Impianti Fotovoltaici**

**Data: 01/07/2025 - Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.**

## Scopo

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma, Italia. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, www.groupama.it – info@groupama.it – PEC: groupama@legalmail.it

*Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma – Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. È Impresa sottoposta al controllo da parte dell'IVASS ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.*
*Alla data dell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto della Compagnia ammonta a 629,2 milioni di euro ed il risultato economico dell'esercizio è pari a 11,6 Milioni di euro. L' indice di solvibilità (Solvency Ratio) è 221.12%. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa https://www.groupama.it/conoscerci/govenance-e-risultati-economici.*

Al contratto si applica la legge italiana.

## Prodotto

### Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio.
L'ampiezza dell'impegno di Groupama Assicurazioni S.p.A. è rapportato ai massimali, alle somme assicurate e ai limiti di indennizzo, franchigie e scoperti indicati in Polizza e nelle Condizioni di Assicurazione e concordate con il contraente.

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:** non previste

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:**

- **GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO (Art. 18):** la società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da "Guasto alle Macchine e Fenomeno Elettrico" al macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato;
- **ATTI DI TERZI (COMPRESI FURTO E RAPINA) (Art. 19):** nel caso di furto o rapina è condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni derivanti da atti di terzi che il furto o la rapina siano avvenuti sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato. Sono, inoltre, richieste le seguenti caratteristiche del macchinario: per le installazioni in sopraelevazione (ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo) esse devono essere fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati; per le installazioni a terra (ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo) essi devono essere provvisti di apposita recinzione e di sistemi di video sorveglianza e che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio. Inoltre, le installazioni a terra devono essere provviste di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza: tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata; tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; dotazione di un chip all'interno dei pannelli che consente il "riconoscimento" dell'inverter; sistema antifurto di localizzazione GPS.

### Che cosa NON è assicurato?

| | |
|---|---|
| **Rischi esclusi** | La polizza prevede per ciascun settore di garanzia delle esclusioni specifiche. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito:<br>• **SEZIONE DANNI DIRETTI (Art. 12):** danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio; guasti meccanici, elettrici ed elettronici del "macchinario"; deperimento o |

| | |
|---|---|
| | logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;<br>• **SEZIONE DANNI INDIRETTI (Art. 21):** difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo del macchinario distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'autorità;<br>• **SEZIONE RICORSO TERZI (Art. 26):** danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; danni da furto. |

## Ci sono limiti di copertura?

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.
Il contratto prevede, inoltre, per alcune garanzie limiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ai proprietari di impianti fotovoltaici.

## Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione**: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 19,8%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| **All'impresa assicuratrice** | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
| **All'IVASS** | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**, info su **www.ivass.it** |
| **PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:** | |
| **Mediazione** | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).<br>Il tentativo di mediazione è obbligatorio ed è condizione di procedibilità. |
| **Negoziazione assistita** | Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A. |
| **Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** | Non previsti |

## REGIME FISCALE

| | |
|---|---|
| **Trattamento fiscale applicabile al contratto** | Le imposte vanno applicate sui premi imponibili (premio imponibile più eventuali diritti) nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso del corrispondente premio di ciascun Settore di garanzia operante. |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. *HOME INSURANCE*), PERTANTO, DOPO LA SOTTOSCRIZIONE, POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (RICHIESTA MODIFICHE ANAGRAFICHE, DENUNCIA SINISTRI, PAGAMENTI)**

Groupama
Assicurazioni

LAVORO

# ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Documento redatto secondo le linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

Mod. 220027 - Ed. 07/2022 - Agg. 07/2024

Torna all’inizio

**GLOSSARIO** 4

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE** 6
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 6
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 6
Art. 3 Modifiche dell'assicurazione 6
Art. 4 Aggravamento del rischio 6
Art. 5 Diminuzione del rischio 6
Art. 6 Recesso in caso di sinistro 6
Art. 7 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione 6
Art. 8 Oneri fiscali 6
Art. 9 Foro competente 6
Art. 10 Rinvio alle norme di legge 6

**SEZIONE I – DANNI DIRETTI**

**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI** 7
Art. 11 Oggetto dell'assicurazione 7
Art. 12 Esclusioni 7
Art. 13 Delimitazioni e detrazioni 8

CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI 9
Art. 14 Macchinario in leasing (D.I.C. / D.I.L.) 9
Art. 15 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo 9
Art. 16 Validità della garanzia 9
Art. 17 Deroga alla regola proporzionale 10

**CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA** 10
Art. 18 Garanzia facoltativa A - "Guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico" 10
Art. 19 Garanzia facoltativa B - "Atti di terzi" (compresi furto e rapina) 10

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE I – DANNI DIRETTI 11

**SEZIONE II – DANNI INDIRETTI**

**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI** 13
Art. 20 Oggetto dell'assicurazione 13
Art. 21 Esclusioni 13
Art. 22 Determinazione dell'indennizzo 14
Art. 23 Pagamento dell'indennizzo 14
Art. 24 Periodo di indennizzo 14
Art. 25 Sospensione dell'assicurazione 15

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE II- DANNI INDIRETTI 15

**SEZIONE III - RICORSO TERZI**

**COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI** 16
Art. 26 Oggetto dell'assicurazione 16

TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE III – RICORSO TERZI 16

**NORME COMUNI ALLE SEZIONI I - DANNI DIRETTI, II - DANNI INDIRETTI, III - RICORSO TERZI: COSA FARE IN CASO DI SINISTRO** 17

Art. 27 Titolarità dei diritti nascenti della polizza 17
Art. 28 Ispezione delle cose assicurate 17
Art. 29 Valutazione del rischio 17
Art. 30 Obblighi in caso di sinistro 17
Art. 31 Esagerazione dolosa del danno 17
Art. 32 Procedura per la valutazione del danno 17
Art. 33 Mandato dei periti 18
Art. 34 Valore delle cose assicurate 18
Art. 35 Assicurazione parziale 18
Art. 36 Assicurazioni presso diversi assicuratori 18
Art. 37 Limite massimo dell'indennizzo 19
Art. 38 Pagamento dell'indennizzo 19
Art. 39 Rescindibilità annuale 19

## Premessa

*Le Condizioni di Assicurazione (mod. 220027C) riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220027).*
*Resta pertanto inteso che:*
- *si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220027);*
- *l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza (mod. 220027), fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza (mod. 220027) o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220027C).*

*Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220027C) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.*

**Avvertenza**
**Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo arancio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 220027C).**

## GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

**ASSICURATO**
il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione.

**ASSICURAZIONE**
il contratto di assicurazione.

**ATTO DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO**
atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

**ATTO DI TERRORISMO**
atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

**ATTI DI TERZI**
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto delle cose assicurate.

**COMUNICAZIONI**
per comunicazione alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.

**CONTRAENTE**
il soggetto che stipula l'assicurazione.

**DEDUCIBILE**
franchigia da applicarsi per ogni sinistro.

**GUASTI MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO**
Tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.

**INDENNIZZO**
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**INVERTER**
Il dispositivo che converte la corrente continua in corrente alternata.

**MACCHINARIO**
l'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione.

**POLIZZA**
il documento che prova l'assicurazione.

**PREMIO**
la somma dovuta dal Contraente alla Società.

**RISCHIO**
la probabilità che si verifichi il sinistro.

**SINISTRO**
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**SOCIETÀ**
Groupama Assicurazioni S.p.A.

**VALORE A NUOVO**
il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

**ART. 1**
**DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

**ART. 2**
**PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
In caso di premio frazionato, il suddetto termine si applica anche alle rate così frazionate.

**ART. 3**
**MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**ART. 4**
**AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

**ART. 5**
**DIMINUZIONE DEL RISCHIO**
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**ART. 6**
**RECESSO IN CASO DI SINISTRO**
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

**ART. 7**
**PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**
In mancanza di disdetta, spedita da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione (di durata non inferiore ad un anno), è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

**ART. 8**
**ONERI FISCALI**
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**ART. 9**
**FORO COMPETENTE**
Foro competente, è esclusivamente quello ove ha sede la Società.

**ART. 10**
**RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

# SEZIONE I – DANNI DIRETTI

## COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

(Valida solo se indicato la somma assicurata ed il relativo premio nel frontespizio di polizza)

### ART. 11
### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall'art. 12 - Esclusioni e dall'art. 13 - Delimitazioni e detrazioni.
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza, rimborsa altresì le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro.

### ART. 12
### ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni causati da o dovuti a:

1. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
2. atti di terzi in genere come, ad esempio: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto, rapina (salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa "B" di cui all'art. 19, qualora attivata), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
3. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causate da materiale nucleare; da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. Inoltre sono esclusi tutti i danni in relazione a:
   I. Tutte le proprietà sul sito di un reattore nucleare, edifici di reattori e attrezzature dell'impianto in esso su qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare;
   II. Tutte le proprietà, su qualsiasi sito (inclusi ma non limitati ai siti di cui al punto I di cui sopra) utilizzati per:
      a. La generazione di energia nucleare;
      o
      b. La produzione, l'uso o lo stoccaggio di materiale nucleare.
   III. La fornitura di beni e servizi a uno qualsiasi dei siti, descritti nei punti I e II che precedono.

   È altresì esclusa qualsiasi altra responsabilità, perdita, costo o spesa di qualsiasi natura causata direttamente o indirettamente da, risultante da, derivante da o in connessione con reazione nucleare, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva indipendentemente da qualsiasi altra causa che concorre contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza al danno;
4. mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, valanghe, slavine, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
5. dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
6. inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
7. ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del "macchinario"; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
8. qualsiasi tipo di danno indiretto (salvo quanto previsto nell'apposita Sezione II, qualora attivata);
9. difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
10. eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore;

11. guasti meccanici, elettrici ed elettronici del "macchinario" (salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa "A" di cui all'art. 18, qualora attivata);
12. urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
13. montaggio, smontaggio, manutenzione di "macchinario" ;
14. errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
15. deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
16. aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;
17. assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di "macchinario" ;
18. difetti di rendimento;
19. a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
20. da o a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
21. un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:
    - di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all'autenticità, all'integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
    - derivanti dall'impossibilità totale o parziale, per l'assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino;
22. dall'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
23. maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
24. da impiego di esplodenti in genere;
25. dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
26. muffa, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione, contaminazione;

Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:
27. da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti.

Proprietà e beni esclusi:
28. macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
29. cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
30. linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area in cui è installato il Macchinario;
31. pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

## ART. 13
## DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello specificatamente indicato in Polizza.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione dell'importo specificatamente stabilito in Polizza.

A. Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive

all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.

B. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: franamento e smottamento del terreno, la Società non indennizzerà somma superiore a quella indicata nella "Tabella di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

La Sezione I opera con i limiti d'indennizzo, franchigie e scoperti indicati nella "Tabella di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

## CONDIZIONI OPERATIVE

(sempre operanti)

### ART. 14
**MACCHINARIO IN LEASING (D.I.C. / D.I.L.)**

Qualora i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:

a) per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
b) per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

### ART. 15
**ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO**

A parziale deroga dell'art. 34 – Valore delle cose assicurate, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina:
   a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
   b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"
2. Agli effetti dell'art. 35 - Assicurazione parziale e dell'art. 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
   a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
   b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
   c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun macchinario, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 34 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
5. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto macchinari, attrezzature od arredamento di reparti in stato di attività.
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

### ART. 16
**VALIDITÀ DELLA GARANZIA**

La garanzia è valida a condizione che il Macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°

45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo.

**ART. 17**
**DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE**
Relativamente alla partita "Macchinario", a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 35 – Assicurazione parziale, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 10%.
Qualora tale limite del 10% dovesse essere superato, il disposto dell'art. 35 delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale. In ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

## CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA

**ART. 18**
**GARANZIA FACOLTATIVA A - "GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO"**
**(Valida solo se indicato il relativo premio nel frontespizio di polizza)**
A parziale deroga dell'Art. 12 comma 11) e 14) della Sezione I, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società indennizza danni materiali e diretti derivanti da "Guasto alle Macchine e/o Fenomeno Elettrico" al macchinario assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l'uso cui è destinato.

Sono esclusi i danni:
a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
b) verificatesi in occasioni di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell'Assicurato;
c) dovuti a difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici del Macchinario assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
   - controlli di funzionalità;
   - manutenzione preventiva;
   - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
   - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

   Per quanto concerne i danni da serie (solamente per danni derivanti da Vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio), gli stessi verranno indennizzati secondo la seguente regola:
   - 1° sinistro: sarà corrisposto il 100% dell'indennizzo
   - 2° sinistro: sarà corrisposto il 70% dell'indennizzo
   - 3° sinistro: sarà corrisposto il 40% dell'indennizzo
   - 4° sinistro: sarà corrisposto il 20% dell'indennizzo

   dal 5° sinistro in poi: non sarà previsto alcun indennizzo.

**ART. 19**
**GARANZIA FACOLTATIVA B "ATTI DI TERZI" (COMPRESI FURTO E RAPINA)**
**(Valida solo se indicato il relativo premio nel frontespizio di polizza)**
A parziale deroga dell'art. 12 comma 2), la Società risponde dei danni derivanti da atti di terzi. Nel caso di furto o rapina, è condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che il furto o la rapina siano avvenuti sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il Macchinario assicurato è fissato. Pertanto il mancato sganciamento o la mancata rottura dei suddetti sostegni comporta la perdita totale al diritto all'indennizzo da furto o rapina.
Sono, inoltre, richieste le seguenti caratteristiche del Macchinario:
- per le installazioni in sopraelevazione (ad altezza non inferiore a 4 metri dal suolo): esse devono essere fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati.

- per le installazioni a terra (ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo): essi devono essere provvisti di apposita recinzione e di sistemi di video sorveglianza e che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.

L'assenza o comunque la mancata operatività delle suddette caratteristiche comporta la perdita totale al diritto all'indennizzo per ogni sinistro relativo alla presente garanzia facoltativa B - "Atti di Terzi".
Inoltre le installazioni a terra devono essere provviste di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata;
- tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- dotazione di un chip all'interno dei pannelli che consente il "riconoscimento" dell'inverter;
- sistema antifurto di localizzazione GPS.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei su indicati sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

**Recupero delle cose rubate / rapinate**
Se le cose rubate / rapinate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso alla Società appena ne hanno avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che il Contraente o l'Assicurato rimborsino alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate / rapinate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi 2 (due) mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
La **Sezione I** opera con i limiti d'indennizzo, franchigie e scoperti indicati nella "Tabella di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

## TABELLA SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

| GARANZIE | | SCOPERTI | FRANCHIGIE | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|---|---|
| Danni diretti (art. 11 - 13) | Per tutte le ipotesi (fatto salvo dove diversamente disposto) | 5% minimo euro 2.000,00 | | |
| | Spese di demolizione e Sgombero (art.11) | | | 10% del danno indennizzabile |
| | Eventi Naturali, inondazioni, alluvioni, allagamento, sovraccarico neve | 10% minimo euro 3.000,00 | | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno |
| | Franamento e smottamento del terreno | | | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno |
| | Terremoto (art. 13) | 10% minimo euro 10.000,00 | | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno |

| Garanzie facoltative | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garanzia facoltativa A – Guasto alle macchine e/o fenomeno Elettrico (art. 18) | | 10% minimo euro 2.000,00 | | Vedere art.18 |
| Garanzia facoltativa B – Atti di terzi Limitatamente alle ipotesi di Scioperi,sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio (art. 19) | Macchinari installati in sopraelevazione | 10% minimo euro 1.000,00 | | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno |
| | Macchinari installati a terra | 30% minimo euro 2.500,00 | | 50% della somma assicurata per sinistro e per anno |
| Garanzia facoltativa B – Atti di terzi Limitatamente alle ipotesi di Furto e rapina (art. 19) | Macchinari installati in sopraelevazione | 10% minimo euro 2.500,00 | | 60% della somma assicurata per sinistro e per anno |
| | Macchinari installati a terra | 30% minimo euro 2.500,00 | | 30% della somma assicurata per sinistro e per anno |

## SEZIONE II – DANNI INDIRETTI
(Valida solo se indicato il relativo premio nel frontespizio di polizza)

## COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

### ART. 20
**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito il Macchinario assicurato ai sensi della Sezione I, nel luogo ove il macchinario stesso è ubicato, a condizione che:

- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I;
- il macchinario sia collegato alla rete;
- il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore;
- sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata dell'assicurazione un contratto di manutenzione con azienda specializzata che garantisca il "pronto intervento" in caso di mancato funzionamento del Macchinario stesso. Tale manutenzione deve essere eseguita da personale competente e certificato e deve essere dimostrabile e tracciabile;

salve le eccezioni di cui al successivo Art. 21 – Esclusioni.

### ART. 21
**ESCLUSIONI**

La Società non indennizza le perdite e le spese dovute a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo del Macchinario distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti.

La Società non indennizza inoltre:

- penali o indennità o multe;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;

La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
A maggior chiarimento e ai fini di una migliore comprensione delle condizioni contrattuali, si precisa che la Società non indennizza i danni conseguenti all'inattività direttamente o indirettamente causata, derivante o in connessione con una malattia contagiosa e/o trasmissibile, un'epidemia, una pandemia, un'enzoozia, un'epizoozia o la paura o la minaccia (effettiva o percepita) di esse.

**ART. 22**
**DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO**
Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:
a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
   1- il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
   2- il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19/02/07 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
d) L'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti 1) e 2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati in Polizza quali franchigia.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato.
Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla Società dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

**ART. 23**
**PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**
Ad integrazione dell'Art. 38 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per la presente Sezione si conviene che:
a) la Società si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all'assicurato l'importo dovuto in base alla presente Sezione relativo all'interruzione dell'attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell'importo dovuto.
b) L'assicurato potrà, trenta giorni dopo che la Società avrà ricevuto debita notifica della perdita dell'interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, richiedere come pagamento/i anticipato/i l'importo/gli importi minimo/i che la Società concorderà come pagabile/i.
c) La Società sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui:
   - esistano dubbi circa il diritto dell'assicurato all'indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l'assicurato fornirà la prova necessaria o la Società accetterà la responsabilità;
   - a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell'attività assicurata, siano state avviate indagini dell'Autorità competente nei confronti dell'assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l'assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.

**ART. 24**
**PERIODO DI INDENNIZZO**
L'assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo in giorni, come riportato nella "Tabella di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo ", al netto della franchigia temporale riportata nella medesima tabella; la decorrenza di tale periodo si intende a partire dalla denuncia del sinistro.

**ART. 25**
**SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE**
In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente, l'assicurazione è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.
Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'assicurazione ha effetto limitatamente a quella della stessa che continua ad essere in attività.
Il premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società.

La presente **Sezione II** opera con i limiti d'indennizzo – franchigie – scoperti indicati nella "Tabella di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

## TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE II - DANNI INDIRETTI

| GARANZIE | SCOPERTI / FRANCHIGIE | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|
| Danni indiretti (art. 20) | Franchigia di 72 ore dalla denuncia del sinistro | 60 giorni |

## SEZIONE III - RICORSO TERZI

(Valida solo se indicato il massimale ed il relativo premio nel frontespizio di polizza)

## COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI

### ART. 26
### OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro all'impianto fotovoltaico assicurato, indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da furto;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- derivanti da Responsabilità Civile professionale;
- sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Non sono comunque considerati terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
c) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giungo 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Sono esclusi i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:

- la disponibilità, l'autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l'utilizzo e l'adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.

La presente Sezione III opera con i limiti d'indennizzo, franchigie e scoperti indicati nella "Tabella di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo".

### TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SEZIONE III – RICORSO TERZI

| GARANZIE | SCOPERTI / FRANCHIGIE | LIMITI DI INDENNIZZO |
|---|---|---|
| Ricorso terzi (art. 26) | Franchigia euro 1.500,00 | |
| Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi | | 10% del massimale |

## NORME COMUNI ALLE SEZIONI I- DANNI DIRETTI, II- DANNI INDIRETTI, III- RICORSO TERZI: COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### ART. 27
**TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### ART. 28
**ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### ART. 29
**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato nel questionario, che fa parte integrante della polizza, rese ai fini del presente contratto in base ai cui estremi la Società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

### ART. 30
**OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

### ART. 31
**ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### ART. 32
**PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

**ART. 33**
**MANDATO DEI PERITI**
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 30;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 32;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) e e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

**ART. 34**
**VALORE DELLE COSE ASSICURATE**
L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:
si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

**ART. 35**
**ASSICURAZIONE PARZIALE**
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore del macchinario assicurato, eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato ed il costo di rimpiazzo a nuovo del macchinario stesso.

**ART. 36**
**ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

**ART. 37**
**LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., e ferma l'applicazione dei limiti e sub-limiti indicati in polizza, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare per uno o più sinistri verificatesi nel corso dell'annualità o periodo assicurativo somma maggiore di quella assicurata, ferma comunque l'applicazione dei limiti e sub-limiti di indennizzo di importo inferiore indicato in polizza.

**ART. 38**
**PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

**ART. 39**
**RESCINDIBILITÀ ANNUALE**
Qualora il presente contratto sia stato emesso per durata poliennale, è in facoltà delle Parti di rescinderlo al termine di ogni anno mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di premio annuale.

**Groupama Assicurazioni S.p.A.**
Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma
Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 e codice IVASS A095S - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

Groupama
Assicurazioni